

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI

Anno 2023

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” (di seguito anche “Statuto delle imprese”), all’art. 8, comma 2 bis, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga, entro il 31 marzo, una relazione complessiva contenente il bilancio degli oneri amministrativi introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nell’anno precedente, che evidenzi il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione, sulla base delle relazioni trasmesse dalle singole amministrazioni e sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori.

La finalità della norma è di:

1. responsabilizzare le amministrazioni nell’individuazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con atti normativi;
2. garantire che il complesso degli oneri amministrativi annualmente introdotti da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
3. disporre di uno strumento di “compensazione” nel caso in cui gli oneri introdotti da un’amministrazione siano superiori a quelli eliminati.

Le disposizioni dello Statuto delle imprese rientrano nel quadro delle misure finalizzate a prevenire l’aumento di nuove complicazioni burocratiche a carico di cittadini e imprese mediante meccanismi di controllo *ex ante* sull’introduzione di nuovi adempimenti amministrativi.

La relazione è così strutturata:

- il primo paragrafo descrive il contesto, a livello internazionale e nazionale, con riferimento alla diffusione degli strumenti di misurazione e compensazione degli oneri e alla evoluzione della disciplina nazionale in materia;
- il secondo paragrafo descrive il percorso di verifica delle relazioni di bilancio, predisposte e trasmesse dalle singole amministrazioni, da parte del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori;
- il terzo paragrafo comprende i contenuti delle relazioni sul bilancio inviate dalle singole amministrazioni, le richieste di chiarimenti e integrazioni del DFP sulla base dell’attività di verifica svolta ed i riferimenti ai contributi delle associazioni;
- il quarto paragrafo fornisce un quadro di sintesi delle relazioni pervenute e alcune riflessioni sui possibili interventi per migliorare l’efficacia del bilancio degli oneri.

1. Il contesto

1.1 Il quadro internazionale

Numerosi paesi, per contenere i costi della burocrazia, hanno previsto lo strumento del bilancio degli oneri e un correlato meccanismo di compensazione anche nell'ambito della regolazione pubblica: l'introduzione di nuovi oneri regolatori a carico di cittadini e imprese deve essere compensata con l'eliminazione di un ammontare almeno equivalente di oneri preesistenti.

Tale approccio, nella sua forma più semplice, consiste nel mantenere sempre costante il numero di norme presenti nell'ordinamento, prevedendo che non si possa emanare una nuova regolazione senza preveder l'eliminazione di una già esistente. Tuttavia, considerato che la rilevanza delle singole regolazioni può risultare - in termini di impatto sui destinatari - molto diversa, col passare del tempo questa forma di compensazione si è evoluta e si è spostata l'attenzione dal numero assoluto delle norme all'ammontare dei costi introdotti ed eliminati¹.

La Commissione europea, ad aprile del 2021, ha adottato una nuova comunicazione sulla *better regulation* che ha introdotto il principio "one-in, one-out" a livello europeo², integrandolo con l'analisi di impatto della regolazione e con il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) grazie al quale la Commissione europea intende fare in modo che le leggi dell'UE producano gli obiettivi che si prefiggono a un costo minimo a vantaggio dei cittadini e delle imprese³.

Più di un terzo dei paesi membri dell'OCSE e dell'Unione Europea utilizzano un approccio "one-in-one-out" quando sviluppano nuove normative, anche se nel tempo si è registrata una lieve flessione. Nell'Unione Europea, l'adozione di questo approccio è meno frequente che nei paesi OCSE⁴. Tra i paesi avanzati, oltre a quelli europei, utilizzano sistemi di compensazione degli oneri regolatori anche Canada, Corea, Messico e Stati Uniti. I sistemi di bilancio previsti dai diversi paesi presentano numerose differenze relative ad esempio all'ambito di applicazione, alle tipologie di oneri considerati, al meccanismo di compensazione adottato, alla *governance*. Nella maggior parte dei paesi è previsto un bilanciamento del tipo "uno a uno" ("one-in-one-out", o OIOO), che prevede una compensazione a zero dei costi della nuova regolazione, altri paesi⁵ hanno previsto meccanismi di compensazione "uno a due" ("one-in-two-out") o "uno a tre" ("one-in-three-out"): pertanto, a livello internazionale, i sistemi di compensazione sono indicati genericamente con l'espressione "one-in-x-out" (o OIXO).

¹ D. Trnka e Y. Thuerer, *One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries*, OECD Regulatory Policy Working Papers 11, OECD Publishing, 2019, p. 8.

² Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Better regulation: Joining forces to make better laws", COM(2021) 219 final, Brussels, 29 aprile 2021.

³ Si vedano, per questi specifici aspetti, i tools #2, #11 e #59 del Better regulation Toolbox aggiornato al novembre 2021. I *tools* forniscono, rispettivamente, una panoramica del funzionamento del programma (#2), indicazioni su come redigere la relazione AIR considerando l'introduzione del principio (#11) e una guida pratica per stimare i costi secondo l'approccio adottato dalla Commissione (#59).

⁴ "Una migliore regolamentazione: rispondere alle sfide del 21° secolo" 13^a conferenza dell'OCSE sulla misurazione delle prestazioni normative. Documento di riferimento per la sessione interattiva n. 3 – Migliore regolamentazione e semplificazione. Bruxelles 28-29 giugno 2022

⁵ Ad esempio, Stati Uniti e, in passato, Regno Unito.

La Commissione europea ha adottato un approccio di tipo OIOO che richiede di compensare gli oneri amministrativi introdotti dalle proposte legislative della Commissione con oneri equivalenti, esistenti, con particolari eccezioni⁶, nella stessa area di policy.

Nel 2022 c'è stato un ulteriore contributo fornito da uno studio commissionato dal Dipartimento per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione JURI⁷.

Lo studio ha approfondito l'argomento della metodologia OIOO riconoscendo che la sua attuazione può ridurre la produzione di norme nell'UE e gli oneri per cittadini e imprese tramite il bilanciamento delle disposizioni pertinenti e suggerendo ulteriori strumenti per tendere verso l'obiettivo di una sempre migliore legislazione, con il cittadino al centro della comunicazione legislativa.

Infatti, lo studio riflette sul fatto che al momento una migliore regolamentazione è presentata come uno strumento che richiede la misurazione dei costi inutili (compresi gli oneri amministrativi) per le imprese dell'UE e, in misura minore, per i cittadini dell'UE. Lo studio considera, altresì, che ciò ha sicuramente senso dal punto di vista finanziario, ma lo scopo della regolamentazione non è solo finanziario, soprattutto per un'organizzazione come l'UE, dove l'accento è posto anche su valori non finanziari come la pace nel mondo, la democrazia, lo stato di diritto, la protezione sociale, il benessere, le agende ambientali, le agende digitali e altro ancora; pertanto, nel valutare se un'iniziativa di regolamentazione è buona o cattiva, sarebbe necessario fare riferimento a tutti gli obiettivi normativi dell'autorità di regolamentazione e sarebbe auspicabile che l'approccio dell'OIOO valutasse la qualità della regolamentazione in maniera globale, includendo ovviamente gli oneri inutili, ma non escludendo tutto il resto.

1.2 La normativa nazionale

L'articolo 8, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (di seguito "Statuto delle imprese") prevede che *"negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale"*.

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, per costi amministrativi si intendono i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Costituiscono, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti. Non costituiscono, invece, onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, cioè quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

⁶ Si veda ancora il tool #59, citato

⁷ The 'one in, one out' principle. A real better lawmaking tool?
Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs
Directorate-General for Internal Policies PE 753.421 - October 2023

Il comma 2 dell'art. 8 dello "Statuto delle imprese" ha previsto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo per le amministrazioni statali di predisporre (e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri), entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente, compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime (c.d. *goldplating*).

L'individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi deve essere effettuata sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle Linee guida allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013 (allegato A del provvedimento)⁸ come modificato dal DPCM 18 marzo 2020⁹. Per agevolare le amministrazioni nelle attività di stima degli oneri introdotti e di quelli eliminati, le linee guida contengono un "tariffario" (costi standard) dei principali adempimenti per cittadini e imprese¹⁰ e i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 ha modificato le Linee guida ridefinendo l'ambito di riferimento del bilancio, al fine di rendere l'attività di misurazione rilevante e selettiva, e limitarla agli adempimenti a maggiore impatto e più irritanti per cittadini e imprese. Sono stati, quindi, **esclusi dal calcolo del saldo del bilancio**:

- **gli adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici**, come, ad esempio, quelli riferiti a domande di sussidi, contributi, ecc. Tali adempimenti sono tuttavia **identificati e quantificati** nella relazione annuale sul bilancio. Infatti, se da un lato la valutazione e quantificazione di tali adempimenti può risultare utile per finalità di semplificazione, la loro iscrizione in bilancio ai fini della verifica del "pareggio" rischia di produrre una situazione paradossale per le amministrazioni che, a fronte di quegli adempimenti, introducono un vantaggio per i destinatari;
- **gli adempimenti a "basso impatto"**. Sono considerati a basso impatto:
 - nel caso delle imprese, gli adempimenti con costo unitario inferiore a 100 euro e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 1000;
 - nel caso dei cittadini, gli adempimenti che richiedono un tempo inferiore a 2 ore e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 3000¹¹.

⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, *Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 18.*

⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, *Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013 – Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 18.*

¹⁰ Al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento per le attività di stima, le linee guida riportano una griglia di costi standard, costruita sulla base dei risultati delle misurazioni finora condotte. La griglia associa a ciascuna delle attività di cui tipicamente si compongono gli obblighi informativi (acquisizione della modulistica, compilazione di modulo, ecc.) dei riferimenti di costo dipendenti dal grado di complessità (alto/medio/basso) del singolo adempimento.

¹¹ Tali soglie vanno applicate sulla base di stime orientative in possesso dell'amministrazione.

Gli adempimenti a basso impatto sono tuttavia descritti nella relazione annuale sul bilancio, dove si darà conto, per ciascuno, del rispetto delle soglie.

Le modifiche apportate alle Linee guida, inoltre, hanno ribadito la necessità di quantificare gli obblighi informativi disposti da una fonte primaria anche quando essi vengano specificati successivamente in un atto secondario; in tal caso l'introduzione o l'eliminazione di ciascun obbligo sarà quantificata non appena emanato il relativo atto secondario e contabilizzata nell'anno di emanazione di quest'ultimo, anche se diverso rispetto a quello di emanazione del provvedimento principale.

Le relazioni sul bilancio predisposte dalle singole amministrazioni sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori rappresentative a livello nazionale, una *“relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno»* (art. 8, comma 2-bis, dello Statuto delle imprese).

Per ciascuna amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, ai fini del relativo pareggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a “tagliare” oneri di pari importo, mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.

2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Le amministrazioni statali hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) - entro il 31 gennaio - una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso del 2023.

Le relazioni sul bilancio predisposte dalle singole amministrazioni sono state verificate, per quanto di competenza, dal DAGL della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha confrontato i dati in esse contenuti con quelli riportati nelle relazioni AIR a corredo dei provvedimenti normativi approvati definitivamente nell'anno 2023, e ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) delle “schede di riscontro” che riportano, per ogni atto normativo:

- 1) i contenuti della sezione oneri amministrativi della relazione AIR, incluse le stime eventualmente prodotte dall'amministrazione;
- 2) le eventuali discrepanze riscontrate tra la relazione AIR e quanto indicato nel bilancio.

L'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, partendo dalle verifiche effettuate dal DAGL, ha esaminato le relazioni inviate dalle amministrazioni, soffermandosi soprattutto, secondo le proprie competenze, sulla completezza dei contenuti delle relazioni stesse.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate e dei contributi raccolti mediante l'attività di consultazione delle Amministrazioni, il DFP ha predisposto, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, la presente relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2.2 Il contributo delle associazioni

Il contributo offerto dalle associazioni consultate, come previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 dello Statuto delle imprese, è stato significativo; in particolare le osservazioni si sono concentrate su provvedimenti di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La richiesta di contributi e la documentazione relativa è stata inviata alle associazioni imprenditoriali (Confartigianato, Confcommercio, Confindustria e CNA) e alle associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU).

Confartigianato, Confcommercio, Confindustria e CNA hanno inviato alcune osservazioni puntuali in forma scritta, riservandosi in ogni caso l'invio di ulteriori contributi (cfr. Allegato 2).

Dalle associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU) non sono pervenuti contributi specifici.

Dai contributi delle associazioni è emerso che gli oneri informativi possono derivare da provvedimenti di Istituti nazionali (ad es. circolari INPS e INAIL) che, adottando le disposizioni attuative di norme primarie, definiscono in modo puntuale gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e/o imprese.

Si darà conto, nell'ambito della nota di aggiornamento, di ulteriori ed eventuali contributi che perverranno dalle associazioni successivamente alla data di pubblicazione di questa Relazione.

3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al marzo 2024, il quadro delle relazioni di bilancio degli oneri pervenute è il seguente:

1. hanno **redatto il bilancio degli oneri o comunque inviato quantificazioni**, il Ministero del turismo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della Cultura, il Ministero della giustizia il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile;
2. hanno **attestato di non avere introdotto né eliminato oneri** il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa, e 8 dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹². Non hanno inviato la relazione sul bilancio 19 dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri¹³. Si tratta, in molti casi, di strutture a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale, generalmente non responsabili dell'emanazione di atti normativi.

¹² Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, Dipartimento per gli Affari europei, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Dipartimento per lo Sport, Dipartimento per il coordinamento amministrativo; Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,

¹³ Si tratta di 12 Dipartimenti e Uffici di cui Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali (Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per le politiche antidroga Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le pari opportunità, , Dipartimento per le riforme istituzionali, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; Dipartimento per la trasformazione digitale; Ufficio per il programma di Governo; Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali) e 7 dipartimenti e uffici di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale (Dipartimento per il personale; Dipartimento per i servizi strumentali; Ufficio del controllo interno, la trasparenza e l'integrità; Ufficio del Segretario generale; Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile; Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze).

Nella tabella 1 si illustra il quadro sintesi dei contributi pervenuti dalle amministrazioni.

Tabella 1- quadro di sintesi

AMMINISTRAZIONI	HA FORNITO TUTTI GLI ELEMENTI PER DETERMINARE COMPIUTAMENTE IL CALCOLO DEGLI ONERI	HA COMUNQUE REDATTO IL BILANCIO DEGLI ONERI O INVIATO QUANTIFICAZIONI	HA ATTESTATO DI NON AVER INTRODOTTO NÉ ELIMINATO ONERI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			X
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	X		
MINISTERO DELLA CULTURA	X		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		X	
MINISTERO DELLA SALUTE		X	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		X	
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY		X	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		X	
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE		X	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		X	
MINISTERO DELL'INTERNO	X		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			X
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO			X
MINISTERO DELLA DIFESA			X
MINISTERO DEL TURISMO	X		
PCM-DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	X		
PCM-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	X		
PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE			X
PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI			X
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ			X
PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI			X
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE			X
PCM-DIPARTIMENTO PER LO SPORT			X
PCM-DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO			X
PCM-DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA			X
TOTALE	6	7	12

Di seguito si riportano le informazioni sui provvedimenti relativi al bilancio degli oneri di ogni amministrazione, precisando che i dati relativi ai singoli oneri informativi, ove non riportati nella relazione sono comunque indicati nei modelli riportati nell'allegato 1.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ha comunicato il seguente provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Il DFP segnala che l'intervento normativo in esame è il risultato della collaborazione tra il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente per gli aspetti relativi alla semplificazione amministrativa, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, responsabile per la circolazione veicolare.

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ha provveduto alla predisposizione del modello previsto dalle linee guida, alla identificazione e quantificazione degli oneri e alla indicazione del saldo di bilancio.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2023 del Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ammonta a € 826.196,00 di oneri eliminati.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ha comunicato il seguente provvedimento: Decreto-legge 01/06/2023 n. 61.

Il Decreto-legge disciplina la governance e le attribuzioni degli attori a vario titolo coinvolti nel processo di ricostruzione, i criteri e le procedure per la ricostruzione da realizzare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi metereologici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

Da tale intervento normativo non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi diretti a carico di cittadini e imprese, ad eccezione della produzione dei documenti occorrenti per la valutazione delle istanze di contributo.

A tale ultimo riguardo, l'articolo 20-sexies del decreto-legge 01/06/2023 n. 61, cit., demanda al Commissario straordinario l'adozione di appositi provvedimenti per individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, così come l'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge attribuisce allo stesso Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Ciò posto, il Dipartimento per la protezione civile, tenuto conto che la definizione della procedura di concessione dei contributi per la ricostruzione ex decreto-legge n. 61 del 2023 è demandata ad appositi atti commissariali e che, allo stato, non dispone di elementi sufficienti per la definizione puntuale del contenuto e delle modalità di adempimento degli obblighi informativi, si riserva di provvedere alla quantificazione di questi ultimi all'esito della compiuta regolamentazione attuata in sede amministrativa.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per la protezione civile risulta pari a zero.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy segnala i seguenti provvedimenti:

- Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”;
- Legge 24 febbraio 2023, n.14. Obbligo Informativo: Notifica Esportazione di rottami ferrosi, di cui all'articolo 12, comma 6 quater, legge 24 febbraio 2023, n.14 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" e all'articolo 6 bis, legge 3 luglio 2023, n. 87 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale".

Il DFP ha chiesto chiarimenti in merito al Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, in relazione ad oneri informativi risultanti dalla relazione AIR e non indicati nella relazione di bilancio.

In mancanza dei chiarimenti richiesti, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2023 per il Ministero delle Imprese e del made in Italy. Si darà atto di eventuali ulteriori elementi in occasione della nota di aggiornamento.

MINISTERO TURISMO

Il Ministero del Turismo ha comunicato i seguenti provvedimenti ed i relativi modelli:

- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l'annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n.197.
- Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, destinate alle imprese esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi promossi da strutture ricettive, anche non imprenditoriali, e da imprese turistiche finalizzati all'ottenimento di certificazione di sostenibilità.

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero del Turismo presenta quantificazioni in ordine ad oneri introdotti per adempimenti facoltativi legati all'accesso a benefici (e quindi esclusi dal saldo di bilancio).

Il Ministero segnala che non sono stati rendicontati gli oneri previsti dalla legge quadro 13 dicembre 2023, n. 190 recante "Disciplina della professione di guida turistica" in quanto gli stessi saranno specificati solo successivamente all'adozione degli atti attuativi non ancora in vigore; discorso analogo per quanto concerne gli oneri amministrativi introdotti dall'articolo 13-ter della legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*". Anche in quest'ultimo caso, provvederà alla rendicontazione degli oneri non appena saranno approvati gli atti attuativi che contengono puntuali indicazioni al riguardo.

Il Ministero del Turismo precisa, inoltre, che nel periodo di interesse non si segnalano eliminazioni di preesistenti oneri amministrativi

Tenuto conto di quanto esposto, trattandosi di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici, il saldo di bilancio 2023 del Ministero del Turismo risulta pari a zero.

MINISTERO DELLA CULTURA

Il Ministero della Cultura ha comunicato di avere adottato i seguenti provvedimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023 n. 167, recante “Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169”.
- Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

Il Decreto legislativo, nell'attuare la delega prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 16 luglio 2022, n. 106 concernente il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, introduce un'indennità di discontinuità strutturale e permanente in favore dei lavoratori dello spettacolo.

- Decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 dicembre 2023, n. 225, concernente “Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito”.

In merito al citato decreto il Ministero ha inoltre precisato che non presenta oneri di nuova introduzione in quanto conferma gli oneri già previsti dal precedente decreto 26 settembre 2022, n. 184 “Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, in analogia ai precedenti regolamenti disciplinanti le edizioni annuali dell'iniziativa denominata app 18.

Il DFP ha chiesto chiarimenti in merito agli oneri introdotti dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, che stabilisce che i lavoratori aspiranti all'indennità di discontinuità siano tenuti a presentare domanda all'INPS a pena di decadenza, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto, entro il 30 giugno di ogni anno, fornendo le informazioni che attestino la sussistenza dei requisiti prescritti dal decreto legislativo; infatti, anche se tali oneri sono esclusi dal saldo del bilancio in quanto finalizzati a ottenere benefici, devono comunque essere indicati e quantificati nella relazione annuale e nei relativi moduli.

Il Ministero della Cultura ha provveduto, quindi, alla identificazione e quantificazione degli oneri e alla predisposizione del modello previsto dalle linee guida.

Tenuto conto di quanto esposto, si dà atto che il saldo di bilancio 2023 del Ministero della Cultura risulta pari a zero.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2023, ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. In riferimento a questo provvedimento, **l'Amministrazione stima risparmi quantificabili in complessivi euro 826.196,00, che sono stati, però, considerati nel bilancio degli oneri della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, in quanto amministrazione proponente.**
- Circolare prot. 25355 del 17 novembre 2023, attuativa dell'articolo 24, comma 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, convertito con modificazione dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/738 del 6 aprile 2022 in materia di locazione senza conducente di veicoli nel settore del trasporto stradale di merci.

In relazione a quest'ultima le imprese di trasporto stradale di merci sono obbligate a dichiarare, mediante apposita procedura telematica o attraverso lo sportello dell'Ufficio periferico di motorizzazione civile competente per territorio, l'utilizzo, a titolo di locazione senza conducente, di veicoli adibiti a trasporto di merci.

Gli oneri indicati non sono stati però quantificati e il DFP ha, quindi, chiesto chiarimenti.

Il DFP ha inoltre chiesto chiarimenti sui seguenti provvedimenti risultanti dalla relazione AIR:

- Decreto ministeriale, recante "Disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)";
- Decreto 30 agosto 2023, n. 134 Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito i seguenti chiarimenti:

- Circolare prot. 25355 del 17 novembre 2023, attuativa dell'articolo 24, comma 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2022/738 del 6 aprile 2022 in materia di locazione senza conducente di veicoli nel settore del trasporto stradale di merci. La menzionata circolare prevede, a carico delle imprese di trasporto stradale di merci che intendono esercitare la facoltà di utilizzo a titolo di locazione senza conducente di veicoli adibiti a trasporto di merci, l'obbligo di comunicare, al fine dell'inserimento nell'applicativo REN-noleggi, i dati relativi alla locazione mediante apposita procedura

telematica o attraverso lo sportello dell'Ufficio periferico di motorizzazione civile competente per territorio.

Il Ministero evidenzia, tuttavia, che la locazione senza conducente di veicoli adibiti a trasporto merci costituisce una mera facoltà e non un obbligo per le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi. Pertanto, come risulta dall'allegata tabella, pur essendo determinabile il costo unitario dell'adempimento in questione, non sono stimabili ex ante né la popolazione (numero delle imprese obbligate all'adempimento) né la frequenza (numero di volte che ciascuna impresa appartenete alla popolazione di riferimento è chiamata a realizzare l'obbligo annualmente) e, conseguentemente, i costi amministrativi annuali introdotti dalla richiamata circolare.

- Decreto ministeriale, recante "Disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)". Come si evince anche dal paragrafo 4.2, lett. C) della relazione AIR a corredo del citato provvedimento, l'attuazione dello stesso prevede oneri amministrativi in capo ai gestori delle dighe.

Tuttavia, il Ministero comunica che tali oneri sono già previsti a legislazione vigente e, pertanto, gli stessi non determinano costi aggiuntivi rispetto all'attualità. Con specifico riguardo a quanto indicato nella citata relazione AIR e, segnatamente, la "possibilità di graduare l'applicazione della normativa e la possibilità del ricorso alle nuove tecnologie (monitoraggi e digitalizzazione)" che potrebbe determinare "con probabilità in molti casi una riduzione degli oneri a carico dei concessionari/gestori", si precisa che tali risparmi non sono attualmente quantificabili e, comunque, che gli stessi rappresentano una mera eventualità di carattere trascurabile. Ne consegue che le disposizioni introdotte dal regolamento di cui trattasi non incidono sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi che rimane, quindi, invariato.

- Decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 134 recante "Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Il provvedimento in questione riguarda le modalità di attuazione di una misura incentivante a favore degli operatori economici che operano scelte di trasporto a favore del trasporto combinato o trasbordato su ferrovia in alternativa al tutto strada. Per accedere ai citati contributi i beneficiari devono effettuare alcuni adempimenti, identificabili come oneri informativi. Tuttavia, il Ministero ritiene che tali oneri informativi debbano essere esclusi dal saldo del bilancio complessivo degli oneri amministrativi dell'anno 2023 in quanto attinenti a adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici economici ai sensi del par. 2 bis delle Linee guida di cui all'Allegato A al D.P.C.M. 25 gennaio 2013, come modificato dal D.P.C.M. 18 marzo 2020.

Cionondimeno, ai sensi di quanto indicato nel citato par. 2 bis delle menzionate Linee guida, tali adempimenti sono identificati e quantificati nella relazione annuale del bilancio. Inoltre, ancorché non siano stati richiesti chiarimenti al riguardo, il Ministero ha segnalato il seguente ulteriore provvedimento: Decreto ministeriale 11 ottobre 2023, n. 166. Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

- «Sea Modal Shift». Il regolamento in questione è finalizzato ad utilizzare le risorse rese disponibili dalla Legge di bilancio 2021 per incentivare gli autotrasportatori alla scelta della modalità di trasporto merci marittima avvalendosi anche dei miglioramenti ottenuti con il programma "Marebonus".

Parimenti a quanto già sopra sostenuto per il Decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 134, ai sensi di quanto indicato nel citato par. 2bis delle menzionate Linee guida, il Ministero segnala che tali adempimenti sono identificati e quantificati nella relazione annuale del bilancio. In considerazione di quanto sopra esposto, il Ministero conferma il bilancio complessivo degli oneri amministrativi per l'anno 2023, precedentemente trasmesso.

In attesa di tutti i chiarimenti richiesti, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2023 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si darà atto di eventuali ulteriori elementi in occasione della nota di aggiornamento.

Con riferimento a questa Amministrazione, si rileva inoltre che **Confindustria** ha segnalato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, giudicando condivisibile la valutazione di impatto, nella quale si evidenzia una complessiva contrazione dei tempi e degli adempimenti connessi al ciclo di vita del contratto pubblico e parimenti condivisibile, in linea generale, la scheda specifica sui principali effetti attesi dalle misure più rilevanti in termini di riduzione dei tempi, degli adempimenti e degli oneri connessi organizzati in base al destinatario PA e impresa (cfr Allegato 2).

Anche **CNA**, in riferimento al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha inviato delle osservazioni in materia di principi generali e digitalizzazione, dei soggetti (stazioni appaltanti ed operatori), degli appalti e delle procedure di scelta del contraente e della fase di esecuzione (cfr Allegato 2).

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della salute ha comunicato i seguenti provvedimenti con i relativi modelli

- Decreto del Ministro della salute 19 ottobre 2022, n.207, in vigore dal 2023, recante "Regolamento di istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari "concernenti la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 13;
- Decreto del Ministro della salute del 9 giugno 2023", recante "Modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l'elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale";
- Decreto del Ministro della salute 12 aprile 2023, recante "Modalità amministrative di pertinenza nazionale per la presentazione della domanda di indagine clinica per i dispositivi medici non recanti la marcatura CE di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo n. 137 del 2022";
- Decreto del Ministro della salute 12 aprile 2023, recante "Modalità amministrative di pertinenza nazionale per la presentazione delle comunicazioni relative alle indagini cliniche per i dispositivi recanti la marcatura CE utilizzati nell'ambito della loro destinazione d'uso di cui all'art. 16, comma 3 del decreto n. 137 del 2022";
- Decreto del Ministro della salute 26 settembre 2023, n. 165 "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati.

Il Ministero della salute ha comunicato inoltre i seguenti provvedimenti ma non ha predisposto i relativi modelli:

- Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n.218, recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127";
- Decreto legislativo 23 novembre 2023, n.194, recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati", atteso che dall'attuazione degli stessi si genera l'effettiva semplificazione di taluni adempimenti, con la conseguente eliminazione dei rispettivi oneri.

Il DFP ha chiesto chiarimenti in merito alla stima degli oneri non quantificati relativi ai citati provvedimenti, nonché ai seguenti provvedimenti non indicati nella relazione di bilancio, ma risultanti dalla relazione AIR:

- Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 recante "Attuazione della direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. Nell’AIR vengono date informazioni generiche inerenti agli oneri informativi;

- Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”; dell’AIR per l’articolo 13, commi 3,4 e 5, (SALUTE) vengono dichiarati oneri informativi, ma non stimati;
- Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed in materia di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025”. Nell’AIR per l’articolo 7 vengono date informazioni inerenti agli oneri informativi.

In mancanza di ulteriori chiarimenti necessari, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2023 per il Ministero della salute.

Si darà atto di eventuali ulteriori elementi in occasione della nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- Decreto ministeriale 29 novembre 2023, n. 660332, recante le modalità di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti di viti madri e ai vivaia di vite, nonché ai materiali di moltiplicazione della vite, in applicazione degli articoli 24, comma 2, 25, comma 2, e 30, comma 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;
- Decreto ministeriale prot. n. 0587931 del 23.10.2023 recante “Contrasto alla diffusione del granchio blu “*Callinectes sapidus* e *Portunus segnis*”;
- Decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.

IL DFP ha chiesto chiarimenti in quanto la relazione non contiene la stima degli oneri complessivi e manca, tra l’altro, il modello relativo al bilancio contenente il saldo di tutti gli oneri introdotti ed eliminati, e resta in attesa di un riscontro da parte dell’Amministrazione.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale.

Si darà atto di eventuali ulteriori elementi in occasione della nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato quanto segue.

L'articolo 8, comma 2-septies della legge n. 180 del 2011 (introdotto per effetto dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012) esclude espressamente gli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici dall'ambito applicativo del medesimo articolo 8 e, conseguentemente, dalla predisposizione di un'apposita relazione di quantificazione degli oneri stessi.

Conseguentemente, per quanto di competenza del ramo Finanze, non si hanno contributi da offrire ai fine della redazione della relazione in oggetto, anche perché non risultano segnalati ambiti di regolazione – diversi da quelli di cui al citato art. 8 comma 2-septies – gravati da oneri.

L'Ufficio legislativo- economia ha comunicato che, in riferimento alla predisposizione della relazione relativa al bilancio degli oneri amministrativi, i provvedimenti di competenza di questo Ufficio legislativo, adottati nell'anno 2023, non hanno introdotto né eliminato oneri amministrativi.

Il DFP ha chiesto chiarimenti sui seguenti provvedimenti per i quali nelle relazioni AIR risultano oneri in aumento o diminuzione:

- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
- Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FINTECH”.
- Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute ed adempimenti fiscali”.
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
- Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici”.
- Decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153, recante “Attuazione della direttiva 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento”.
- Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, recante “Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e per l’attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7 e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168”.

L'ufficio legislativo-economia ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in merito al punto 2, (Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25), ha predisposto il modello previsto e comunicato le stime degli oneri; i punti da 3 a 6 attengono a profili fiscali di competenza dell'Ufficio legislativo finanze;
- in merito al punto 7, (Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 207), non si rilevano nuovi oneri informativi a carico dei soggetti interessati dal provvedimento ed in ogni caso non nei confronti di cittadini ed imprese.

Pertanto, in mancanza degli ulteriori chiarimenti richiesti, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si darà atto di eventuali ulteriori elementi in occasione della nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- DM 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- DM 10 luglio 2023, n. 119, recante "Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Il DFP ha chiesto chiarimenti in merito alla quantificazione degli oneri e ha, inoltre, richiesto chiarimenti in merito al seguente provvedimento risultante dalla relazione AIR:

- Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Articoli per cui è pervenuta la relazione AIR: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19).

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito i seguenti chiarimenti:

- con riferimento al DM aprile 2023, n. 59, ha trasmesso il saldo relativo al terzo onere informativo indicato e l'indicazione del saldo totale degli oneri;
- con riferimento, invece, al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", si il Ministero comunica quanto segue:

in riferimento all'articolo 2, relativamente alla prima parte, che riscrive, apportando alcune modifiche, all'art. 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, non si rilevano nuovi oneri in quanto le istanze/informazioni/documentazione richieste agli operatori (aziende di settore) dalla nuova norma sono le medesime di quelle già previste dalla previgente norma ex art. 16 del suddetto decreto-legge n. 17 del 2022. Si è soltanto ampliata la platea delle concessioni "invitabili" alle procedure di approvvigionamento di gas in parola, nel senso che, a fronte delle modifiche apportate alla norma, sono risultate invitabili circa 10 concessioni, già esistenti e/o da rilasciare, in più rispetto a prima, ma gli oneri non cambiano in quanto l'istanza è unitaria per ciascun operatore sebbene potrà essere riferita a più titoli minerari di cui è intestatario. La manifestazione di interesse è comunque soggetta a libera scelta dell'operatore e dunque meramente eventuale e comunque subordinata alla piena attuazione della norma, ancora in corso, data la recente introduzione.

In riferimento invece alla seconda parte dell'intervento normativo, essa non introduce nuovi o maggiori oneri a carico dei clienti finali destinatari della misura rispetto alla norma previgente di cui all'ex articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022. In linea generale, si osserva tuttavia che la stima dei costi amministrativi è ritenuta ad oggi prematura in considerazione della recentissima entrata in vigore del testo convertito del decreto-legge n. 181 del 2023. Il Ministero si riserva quindi

di fornire eventuali ulteriori dati nelle future relazioni sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi.

Inoltre, in riferimento all'articolo 5, evidenzia che nella relazione AIR è stato indicato che la norma non determina oneri informativi.

In riferimento all'articolo 7, evidenzia che le nuove disposizioni — andando solo a modificare il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, già in vigore, non introducono nuovi oneri informativi. Non si ritiene pertanto di dover segnalare alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto indicato nelle linee guida.

In riferimento all'articolo 8, evidenzia che gli oneri informativi previsti sono a carico delle Autorità di sistema portuale. Si ritiene pertanto che non si tratta di oneri a carico di cittadini o imprese, non ravvedendosi ulteriori/diversi oneri informativi verso la pubblica amministrazione.

In riferimento all'articolo 9, evidenzia che, come riportato nella relazione AIR, la norma introduce l'istituzione di un Portale digitale contenente i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della Rete elettrica di trasmissione nazionale e le richieste di connessione alla stessa, oltre che le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete medesima. Inoltre, viene introdotta una nuova disciplina per le procedure amministrative per la realizzazione di cabine primarie ed elettrodotti, al fine di consentire una celere realizzazione di progetti c.d. "Smart grid".

Per quanto riguarda la stima dei costi amministrativi relativi ai singoli interventi sopra descritti, il Ministero fa presente che la medesima risulta ad oggi essere prematura specialmente in considerazione della recentissima entrata in vigore del testo, come convertito, del decreto-legge n. 181 del 2023, avvenuta appena un mese fa e si riserva, pertanto, di segnalare i relativi dati nelle future relazioni sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi che verranno redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 80.

Tenuto conto di quanto esposto, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si darà atto di eventuali ulteriori elementi in occasione della nota di aggiornamento.

Con riferimento a questa Amministrazione si rileva inoltre che **Confindustria** ha segnalato il Decreto ministeriale 26 gennaio 2023, n. 45 "Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo".

In merito a questo provvedimento, **Confindustria** ha giudicato positivo l'effetto dell'introduzione delle attività libere (art. 4) e la semplificazione prevista per i siti soggetti a messa in sicurezza operativa (MISO) (art. 6).

Ha inoltre segnalato che si registrano sporadiche applicazioni dell'art. 5 comma b o art. 5 comma f, le quali sono avvenute con una effettiva semplificazione della pratica, anche grazie all'avvio in anticipo di interlocuzioni con l'autorità procedente (es. SUAP comunale).

Con riferimento all'art. 5 comma f, **Confindustria** ha segnalato che esso talvolta risulta inapplicabile perché non si dispone formalmente di un procedimento concluso per verificare il

rispetto di CSC (concentrazione soglia di contaminazione) o CSR (concentrazione soglia di rischio) approvate ai sensi del D.lgs. 152/06 (ad es. perché i procedimenti di bonifica presenti sono stati avviati secondo legge precedente, oppure perché gli iter secondo D. Lgs. 152/06 sono ancora in corso).

Confindustria ha segnalato, infine, che non risultano applicazioni dell'art. 7 (interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale) e che negli altri casi (la maggior parte), opere ed interventi non rispecchiano i requisiti di semplificazione e, pertanto, continuano ad essere sottoposti all'iter di valutazione da parte del MASE (cfr. Allegato 2).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia ha comunicato il seguente provvedimento: Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - G.U. Serie Generale n.63 del 15-03-2023), ad avviso di questo Ufficio, la nuova disciplina non sembra produrre significativi nuovi oneri per le imprese.

Il DFP ha chiesto chiarimenti in merito al Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in relazione al quale il Ministero della Giustizia segnala che “la nuova disciplina non sembra produrre significativi nuovi oneri per le imprese”, ma non provvede alla stima e alla compilazione dei modelli previsti dalle Linee Guida.

Il DFP ha chiesto inoltre chiarimenti su:

- Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”. Nell’AIR vengono dichiarati oneri informativi ma non stimati.

Il Ministero della Giustizia ha fornito i seguenti chiarimenti:

- Per il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha riportato i prospetti riepilogativi relativi alla stima dei costi amministrativi.

Il Ministero segnala che gli oneri calcolati possono ritenersi adeguatamente compensati dai benefici derivanti alle imprese dalla disciplina in termini di semplificazione e uniformità delle procedure di segnalazione, sicurezza e migliore verifica sulla correttezza del proprio operato verso i propri dipendenti e soggetti terzi (le segnalazioni previste dalla disciplina del *whistleblowing* riguardano qualsiasi fatto illecito, anche commesso ai danni del datore di lavoro) e, infine, riduzione del contenzioso o del rischio di procedimento penale rispetto ai fatti segnalati.

- Per il Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19, ha inviato i prospetti riepilogativi relativi alla stima dei costi amministrativi.

Rispetto ai costi così quantificati il Ministero ribadisce che essi possono trovare adeguata compensazione negli indubbi vantaggi che la disciplina introdotta attribuisce alle imprese in termini di semplificazione delle procedure, minori costi derivanti dall'accesso alle banche dati messe a disposizione dell'autorità competente ai controlli (il notaio) e di agevolazione della circolazione delle attività produttive (nel territorio dell'UE e non solo), con conseguente ampliamento delle possibilità di sviluppo delle attività stesse e di investimento.

Tenuto conto di quanto esposto non è possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2023 del Ministero della Giustizia.

Si darà atto di eventuali ulteriori elementi in occasione della nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha comunicato il seguente provvedimento che ha introdotto/eliminato oneri amministrativi: Decreto Ministeriale 12 luglio 2023, n. 114 recante “Regolamento concernente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104” (pubblicato nella G.U. 17 agosto 2023, n.191).

In merito al D.M. 114 del 2023, il Ministero dell'Interno ha inviato le schede redatte sul modello dell'allegato 3 di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020 e il relativo bilancio per un totale negativo quantificato in 44.768.559 euro.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2023 del Ministero dell'Interno è pari a- € 44.768.559 di oneri eliminati.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha segnalato i seguenti provvedimenti:

- Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";
- Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";
- Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi";
- Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127 recante "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento".

Il DFP ha chiesto chiarimenti in merito alla stima e quantificazione degli oneri relativi ai provvedimenti indicati con le modalità previste dalle linee guida.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato e quantificato gli oneri e inviato i modelli previsti ma il DFP ha comunque chiesto chiarimenti sulla natura degli oneri.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che in tutti i casi si tratta di benefici a favore di cittadini o imprese.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta pari a zero.

Con riferimento a questa Amministrazione si rileva inoltre che **Confcommercio** ha segnalato i seguenti provvedimenti che hanno introdotto oneri:

- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (indicato anche nella relazione di bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma senza indicazione del saldo in quanto gli oneri previsti sono finalizzati a ottenere benefici).

In merito a questo provvedimento, **Confcommercio** ha segnalato oneri relativi agli artt. 10, 40 e 23 bis (cfr. Allegato 2).

In riferimento all'art. 10, il datore di lavoro per usufruire dell'incentivo deve inserire l'offerta di lavoro nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

In riferimento all'art. 40, ai fini dell'applicazione del limite di esenzione dei fringe benefits a 3.000 euro, il datore di lavoro invia alle RSU aziendali, se presenti, una apposita informativa. Il datore è inoltre interessato da differenti operazioni di conguaglio 2023 a seconda della soglia di benefit applicata in corso d'anno.

In riferimento all'art. 23-bis, si introduce la specifica istanza di ricostituzione della posizione previdenziale presentata dal lavoratore autonomo entro l'11 dicembre 2023 con pagamento entro il 31 dicembre 2023.

- Circolare INPS 317/2023

Il soggetto per il quale non sia stata accolta la domanda di indennità (prevista dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022, di attuazione del DL 50/2022 -Decreto aiuti-), può chiederne il riesame entro 90 giorni ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva, presentando apposita documentazione.

- Avviso INAIL (Bando ISI 2023-In attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Confcommercio segnala che l'avviso contiene le caratteristiche della domanda per l'ottenimento del finanziamento per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Decreto legislativo n. 36/2021 e Circolare INAIL n. 46/2023

I committenti e i datori di lavoro devono presentare le denunce di iscrizione all'INAIL con il servizio online. Tali denunce devono indicare i compensi e/o le retribuzioni presunte nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 e per il 2024. Inoltre, le denunce sono considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023

- Decreto legislativo n. 36/2021, Messaggio INPS n. 4182/2023 e Circolare n. 88/2023

L'INPS ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro sportivo in merito alle disposizioni che comportano l'iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall'INPS, FPSP e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Sempre con riferimento a questa Amministrazione, anche **Confartigianato** ha segnalato un aspetto relativo al D.L. 4 maggio 2023, n. 48, evidenziando che con l'articolo 26 si opera una riduzione degli oneri introdotti dal Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 104/2022), attraverso l'individuazione del contratto collettivo quale fonte delle informazioni relative al rapporto di lavoro.

Viene, in particolare, reintrodotta la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro (durata del periodo di prova, durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti, procedura, forma e termini del preavviso, importo iniziale della retribuzione, programmazione dell'orario di lavoro (cfr. Allegato 2).

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.». Gli articoli 26, 27, 28, di competenza del MUR, non hanno introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.» L'articolo 11, comma 4, di competenza del MUR, non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.», convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (G.U. - Serie Generale — n. 143 del 21.06.2023). Gli articoli 9, commi 2-bis e 2-ter e comma 3 e l'articolo 19, comma 5 bis, di competenza del MUR, non hanno introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 L'articolo 18, comma 2, lettera f); l'articolo 24, comma 1, lettera c; l'articolo 38, di competenza del MUR, non hanno introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante «Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore energetico.», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 L'articolo 2, comma 2, di competenza del MUR, non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Articolo 19, comma 5-bis, l'articolo 6, comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7, di competenza del MUR, non hanno introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 L'articolo 11, di competenza del MUR, non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. L'articolo 5, di competenza del MUR, non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi;

- Decreto-legge del 15 settembre 2023 n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 L'articolo 2, di competenza del MUR, non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 L'Articolo 10, di competenza del MUR, non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. L'articolo 11, di competenza del MUR, non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi;
- Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.», in corso di conversione, L' articolo 6, di competenza di questa Amministrazione, non ha introdotto o eliminato oneri amministrativi.

Il DFP ha chiesto chiarimenti in merito al Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in quanto nell’AIR vengono dichiarati oneri informativi a carico delle imprese per le disposizioni di cui all’articolo 11 (MUR)

In attesa dei chiarimenti richiesti, con i dati attualmente disponibili non è possibile determinare il saldo di bilancio 2023 per il Ministero dell’università e della ricerca.

Si darà atto di eventuali ulteriori elementi in occasione della nota di aggiornamento.

4. Conclusioni

L'analisi fin qui svolta consente di fornire il quadro dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011. Si evidenzia, innanzitutto, che come per gli anni precedenti, anche per l'anno 2023 non è possibile predisporre una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzi il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione entro il 31 marzo in quanto le relazioni di bilancio inviate dalle amministrazioni sono risultate a volte incomplete. È, comunque, apprezzabile che tutti i Ministeri abbiano presentato una propria relazione di bilancio: il funzionamento concreto del bilancio degli oneri e la relativa capacità di valutare gli impatti effettivi della regolazione non possono prescindere da un interesse e un adeguato livello di *compliance* delle amministrazioni.

Di seguito alcune riflessioni su possibili interventi per migliorare l'efficacia del bilancio degli oneri.

Le verifiche svolte dal DFP hanno riscontrato, in linea generale, la capacità delle amministrazioni di individuare, e quantificare, gli oneri introdotti ed eliminati nell'ambito della propria attività normativa, grazie anche alla conoscenza generalizzata delle Linee guida che continuano ad essere un efficace ausilio all'elaborazione delle stime.

Si segnalano, però, casi di difficoltà da parte delle amministrazioni, nel quantificare gli oneri e anche nel dare evidenza ai risparmi connessi ai provvedimenti adottati.

Persiste, inoltre, un approccio alla quantificazione degli oneri, sentito da alcune amministrazioni, come un adempimento formale, effettuato, spesso, a valle della predisposizione degli atti normativi e non come una risorsa per migliorare qualità della regolazione.

Considerata l'importanza crescente assunta dal *regulatory budget* nel panorama delle esperienze internazionali di *better regulation*, è ancor più rilevante - per la competitività dell'Italia - disporre di strumenti efficaci per prevenire il proliferare di nuovi oneri.

Parrebbe, quindi, utile avviare una riflessione finalizzata a individuare le opportunità di miglioramento e i correttivi necessari per rendere più efficace il bilancio degli oneri.

Si potrebbe, ad esempio:

1. porre maggiore attenzione alle c.d. "filiera dei provvedimenti" per evitare che i provvedimenti attuativi di norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed eliminati "sfuggano" al bilancio degli oneri. A volte, infatti, l'attuazione di disposizioni di legge è rinviata all'adozione di ulteriori provvedimenti normativi e/o di atti amministrativi a carattere generale, con termini di adozione che si collocano in un orizzonte pluriennale. Può essere, quindi, valutata l'opportunità di un coordinamento efficace tra le disposizioni dell'articolo 7 e quelle dell'articolo 8 dello Statuto delle imprese, finalizzate ad assicurare la trasparenza e la riduzione degli adempimenti al fine di evitare "confusione" tra le due disposizioni: alcune tipologie di provvedimenti (i regolamenti ministeriali e interministeriali, ad esempio) rientrano nell'ambito di applicazione di entrambe le norme, ma in un caso è richiesta la mera elencazione degli oneri modificati (in aumento o in diminuzione) e nell'altro, invece, è richiesta una quantificazione dei nuovi obblighi;
2. misurare e dare evidenza gli oneri che ogni amministrazione impone a cittadini e imprese. L'indicatore, frutto dei bilanci effettuati per tutti i provvedimenti vigenti nell'anno di

rilevazione, dovrebbe essere disponibile a tutti e, di anno in anno aggiornato, a seguito dell'esame di DAGL e DFP, con l'evidenza del saldo differenziale;

3. misurare il totale degli oneri per tipologia di destinatario (individuato, ad esempio, per codice ATECO o altra classificazione in uso), indipendentemente dall'amministrazione che ha introdotto l'onere, in modo da disporre di una lettura che sia orientata al destinatario della norma e non al suo produttore.

Occorre infine sottolineare che le piattaforme digitali attualmente disponibili consentono di passare ad un sistema di determinazione e rilevazione degli oneri che sia più raffinato e consenta di contrassegnare i provvedimenti che introducono o eliminano oneri (ad esempio quando vengono pubblicati sulla piattaforma "Normattiva"), in modo che sia possibile in maniera sempre più automatizzata, sia la rilevazione dei provvedimenti, sia individuarne i destinatari ed effettuare il relativo calcolo degli oneri.